

SUPPLEMENTO N. 45 DEL 16-11-2005

## PROGETTO DI LEGGE

### D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Oggetto consiliare n. 757

#### RELAZIONE

Con il presente progetto di legge si vuole accrescere l'efficienza amministrativa e rendere più chiara l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.

Con esso si intende in particolare adeguare la normativa regionale al disposto normativo statale che ha stabilito l'importo per l'abbandono dei crediti tributari, comprensivi delle sanzioni amministrative e degli interessi, per economicità dell'azione amministrativa.

Considerata, inoltre, l'incidenza in ambito tributario del rilascio dell'autorizzazione provinciale in materia di caccia, si rende necessario chiarire che la semplificazione nel rilascio del relativo provvedimento amministrativo non incide sul rapporto tributario e sull'applicazione della tariffa prevista dal DLgs 22 giugno 1991, n. 230, recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158".

Ritenuto, in materia di eco-incentivi, peraltro, necessario tutelare la buona fede del contribuente, si ritiene debba essere riconosciuto il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale a tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale senza far ricadere sugli stessi eventuali errori o mancanze del concessionario o dell'agenzia nella presentazione delle formalità al Pubblico Registro Automobilistico.

Infine viene proposta la riformulazione del dato testuale della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" tenendo conto delle variazioni intervenute nelle classificazioni dei rifiuti e delle discariche disposte dal decreto ministeriale 3 agosto 2005.

Il presente progetto di legge di cui si propone l'approvazione è composto di 7 articoli.

#### Estinzione del contenzioso – (art. 1)

Con tale articolo si ripropongono le norme di cui alle precedenti leggi regionali 14 aprile 1995, n. 43, 13 dicembre 1993, n. 43, 13 agosto 1999, n. 24, 11 dicembre 2000, n. 37 e infine 22 dicembre 2003, n. 30 estendendo al 31 dicembre 2004 l'efficacia dell'estinzione dei crediti che, per motivi di economicità dell'azione amministrativa, risulta opportuno abbandonare.

È infine utile ricordare che l'articolo in esame recepisce quanto già disposto, in materia, con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129.

#### Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 – (art. 2)

Al fine della semplificazione del procedimento amministrativo e della necessità di non aggravare l'attività degli Uffici provinciali con l'art. 39 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6, recante "Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" è stato sostituito il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", prevedendo la possibilità per la Provincia di rilasciare l'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza richiami vivi, con durata massima quinquennale.

Tale disposto non incide e non modifica il contenuto della voce d'ordine n. 15 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, che prevede espressamente che gli appostamenti fissi vengano autorizzati anno per anno prima dell'uso previo pagamento della relativa tassa di euro 55,78.

Infatti, la potestà legislativa della Regione in materia tributaria è concorrente e deve essere esercitata nel rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, nella specie rappresentati dal D.Lgs. n. 230/1991 e successive modifiche e dalla allegata Tariffa, recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158".

Tariffe sulle tasse di concessione regionali – (art. 3)

A seguito dell'interpretazione autentica dell'articolo precedente si ripropone la Tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30, recante "Disposizioni in materia di tributi regionali" con gli opportuni adeguamenti.

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del DL 138/02 e del DL 2/03 – (art. 4)

Si fa presente che con circolare n. 5/DPF del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – al punto 3. "Gli obblighi del venditore" – è stato previsto che «In ragione della necessità di consentire agli enti interessati di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che il venditore integri la consueta documentazione da presentare al P.R.A. per la trascrizione del titolo di acquisto dell'autoveicolo, con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in cui devono essere indicati: . . . ».

Si ritiene che il mero errore addebitabile al concessionario o all'agenzia che ha curato la pratica di iscrizione dell'autoveicolo al P.R.A. non può incidere sul regime di agevolazione previsto per l'acquisto di veicoli ecologici dall'art. 2 del DL 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 ("Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate") e dal successivo art. 1 del DL 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39 ("Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche"), qualora sussistano tutti i requisiti previsti nelle stesse leggi per usufruire del beneficio.

Autoveicoli adibiti a scuola guida – (art. 5)

Nell'Allegato 1, tariffa C), del DPR 5/2/1953, n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche") è disposto che le autovetture adibite a scuola guida hanno una riduzione del 40% sulla tariffa prevista per le tasse automobilistiche a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta l'annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida.

Si ritiene che a seguito del mutato quadro normativo riferito agli anni di entrata in vigore del decreto citato, quando ancora il rilascio di patenti di guida per la conduzione di autocarri e autoarticolati era rilasciata dal Ministero dei Trasporti a seguito del superamento di una prova pratica svolta durante il servizio militare obbligatorio, con la presente formulazione rientrano così nella definizione di "autovettura" tutti gli "autoveicoli" che rispettino le condizioni di cui all'Allegato 1 – tariffa C – del predetto decreto.

In tal modo viene rispettato il principio fondamentale di cui all'art. 3 della Costituzione che prevede che a parità di condizioni consegua parità di trattamento e i principi fissati dallo Statuto del contribuente.

Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla L.R. 31/96 – (art. 6)

Si provvede ad adeguare il testo dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31, che fissa l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, alle variazioni intervenute nelle classificazioni dei rifiuti e delle discariche disposte dal decreto ministeriale 3 agosto 2005, tenuto conto dei nuovi limiti minimi e massimi previsti dall'art. 26 della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

Si propone inoltre una riformulazione della norma relativa ai limiti temporali imposti all'amministrazione per il recupero del tributo, introducendo l'interruzione dei termini nel caso in cui sia esercitata l'azione penale.

Abrogazioni – (art. 7)

Si abroga il comma 3 dell'art. 44 bis della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che, nel prevedere che il pagamento della tassa di abilitazione per

l'esercizio venatorio non possa essere effettuato prima della data della scadenza annuale, ha creato notevoli disagi ai contribuenti.

## PROGETTO DI LEGGE

### I N D I C E

Art. 1 –

Estinzione del contenzioso

Art. 2 –

Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8

Art. 3 –

Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali

Art. 4 –

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del D.L. n. 138 del 2002 e del D.L. n. 2 del 2003

Art. 5 –

Autoveicoli adibiti a scuola guida

Art. 6 –

Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla L.R. n. 31 del 1996

Art. 7 –

Abrogazioni

Art. 1

Estinzione del contenzioso

1. ☐ Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di Euro 16,53.

2. ☐ Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. ☐ La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 2

Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8

1. ☐ L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).

Art. 3

Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali

1. ☐ La Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla seguente:

(segue allegato fotografato)

Art. 4

Esenzioni dal pagamento  
della tassa automobilistica regionale ai sensi  
del D.L. n. 138 del 2002 e del D.L. n. 2 del 2003

1. ☐ La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e dal decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.

Art. 5

Autoveicoli adibiti a scuola guida

1. ☐ Rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.

Art. 6

Disposizioni in materia di tributo speciale  
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.  
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1996

1. ☐ All'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunto il seguente comma:

«2. ☐ Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.».

2. ☐ All'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

alla lettera a) del comma 2 le parole «di II categoria, tipo A» sono sostituite da «per inerti»;

b)

alla lettera a) del comma 3 le parole «di I categoria o in discarica di II categoria tipo A» sono sostituite da «per rifiuti non pericolosi»;

c)

alla lettera b) del comma 3 dopo la parola «discarica» sono inserite le seguenti «in possesso dei requisiti già previsti per le discariche»;

d)

dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«b bis)

10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.».

Art. 7

Abrogazioni

1. ☐ Il comma 3 dell'art. 44 bis della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è abrogato.

